

**ATTO COSTITUTIVO**  
**dell'Associazione "OFFICINA DEI LEGAMI"**

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di maggio in Bari si sono riuniti i signori

- ADDANTE Silvia nata a Roma il 12.04.1971 e residente a Bari in Via G. Carulli, 69, c.f. DDNSLV71D52H501Y,
- CALFAPIETRO Annunziata, nata il 23.02.1965 ad Acquaviva delle Fonti 70021 (BA), ivi residente in via Vincenzo Pepe 73, c.f. CLFNNZ65B63A048O,
- CAMPANELLA Marianna, nata a Putignano il 14.07.1972 ed ivi residente in via Castellana n.16, cf CMPMNN72L54H096E,
- DADONE Fabrizia, nata a Torino il 31.7.1965 e residente a Bari in via Monte Grappa 38 – 70129, c.f. DDNFRZ65L71L219H,
- D'ARCANGELO Claudia, nata a Foggia il 6.11.1976, ivi residente al Corso Roma 115, c.f. DRCCLD76S46D643R,
- D'ELIA Fulvia, nata a Milano il 12.01.1963 residente a Casamassima (BA) in via Bernardo Rosseggino 15, c.f. DLEFLV63A52F205F,
- FERRANTE Antonia, nata a Gioia del Colle il 22.05.1967 ed ivi residente in Via Baracca n. 8, c. f. FRRNTN67E62E038R,
- FERRUCCI Annalena Daniela, nata a San Severo (FG) il 19.05.1967 e residente a Foggia in via Gabrielli n.4, c.f. FRRNLN67E59I158B,
- LAPACCIANA Nunzia, nata a Matera il 9.10.1975 ed ivi residente in via Francesco Speciale 7, c.f. LPCNNZ75R49F052X,
- LIVIO Lucrezia, nata a Bari 10.04.1961 ed ivi residente in via Adolfo Omodeo, 18/f – 70125, c. f. LVILRZ61D50A662N,
- MASELLI Lucrezia, nata ad Acquaviva delle Fonti il 2.2.1965, residente a Mola di Bari in via della Lanterna n.16.c.f. MSLLRZ65B42A048H,
- PICERNO Rosalia, nata ad Altamura(Bari) il 17.07.1992 ed ivi residente in piazza Piscitelli n. 1 - 70022, c.f. PCRRSL92L57A225S,
- RIGNANESE Francesca, nata a Foggia il 06.07.1975 e residente a Bari in via Giulio Petroni n. 36 – 70124, c. f. RGNFNC75L46D643F,
- ROSSIELLO Maria Concetta, nata a Bitonto (BA) il 15.04.1990 ed ivi residente in via dott. Damascelli 35 . 70032, c. f. RSSMCN90D55A893T,
- SISTO Victoria, nata a Bari il 9.06.1973 ed ivi residente in Via Francesco Lattanzio n. 36, cod. fisc. SSTVTR73H49A662C,
- TETA Fabrizia, nata a San Marco in Lamis (FG) 09.03.1978 e residente a Siponto-Manfredonia in via della Rucola, 14, c.f. TTEFRZ78C49H985C,
- VERGARI Simona, nata a Bari il 21/12/ 1990 ed ivi residente in via Cimarosa 29, c.f. VRGSMN90T61A662C,

i costituiti con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:

i signori Addante Silvia, Calfapietro Annunziata, Campanella Marianna, Dadone Fabrizia, Darcangelo Claudia, D'Elia Fulvia, Ferrante Antonia, Ferrucci Annalena Daniela, Lapacciana Nunzia, Livio Lucrezia, Maselli Lucrezia, Picerno Rosalia, Rignanese Francesca, Rossiello Maria Concetta, Sisto Victoria, Teta Fabrizia, Vergari Simona costituiscono l'Associazione "OFFICINA DEI LEGAMI".

- 1) L'Associazione ha sede in Bari alla Via Omodeo n. 18/f;
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di promozione sociale ed ha come finalità quelle elencate nell'articolo 2 dello statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.
- 3) Il primo Consiglio direttivo viene nominato nelle persone di:
  - Fulvia D'Elia - presidente,

- Fabrizia Dadone - vicepresidente,
- Marianna Campanella - consigliere con funzioni di tesoriere.
- Silvia Addante – consigliere,
- Annunziata Calfapietro- consigliere,
- Claudia D’Arcangelo – consigliere,
- Lucrezia Livio- consigliere,

i quali dichiarano che non sussistono a loro carico cause di incompatibilità o decadenza e, pertanto, accettano la nomina.

- 1) I costituiti dichiarano di avere già versato nelle casse dell’Associazione euro 100,00 (cento/00) ciascuno e se ne rilasciano reciproca quietanza. Il fondo comune iniziale, coincidente con il patrimonio iniziale dell’Associazione ammonta, quindi ad € 1.700,00 (millesettecento/00).
- 2) Il primo esercizio sociale si chiude al 31.12.2017.
- 3) Le spese del presente atto, sua registrazione ed annesse sono a carico dell’Associazione.

## **STATUTO**

### **Associazione OFFICINA DEI LEGAMI**

#### **Art.1 - Costituzione e denominazione**

È costituita una Associazione denominata “OFFICINA DEI LEGAMI”, di seguito indicata come “l’Associazione”.

#### **Art.2 - Oggetto e finalità**

2.1. L’Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento abbiano le stesse finalità. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2.2. Scopi dell’Associazione sono la promozione di una cultura della gestione del conflitto con un approccio non contenzioso, rispettoso della dignità delle persone e di stimolo alla responsabilità, la divulgazione di una comunicazione funzionale e costruttiva e di pratiche che tutelino e valorizzino le relazioni e i legami in ambito familiare e sociale.

2.3. L’Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, del diritto europeo, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

2.4. L’Associazione intende:

- 1) promuovere e sviluppare iniziative per la gestione del conflitto in ambito non contenzioso per la cura dei legami e l’accompagnamento nella crisi delle relazioni;
- 2) realizzare attività di sensibilizzazione nell’ambito di cui al punto 1);
- 3) attivare e sostenere i contatti istituzionali ad ogni livello, anche europeo ed internazionale, al fine di creare sinergie e interscambi, sensibilizzare gli organi politici e amministrativi e la collettività mediante un’opera di informazione anche a livello divulgativo e didattico con riferimento al punto 1);
- 4) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, proposte di legge, piani di fattibilità e progetti anche europei per la divulgazione di un approccio non contenzioso alle crisi delle relazioni o per realizzare le finalità di cui al punto 1);
- 5) realizzare e promuovere iniziative di ricerca anche di carattere scientifico, tecnico e normativo anche in collaborazione con le istituzioni e con strutture, organismi, enti, centri di ricerca;
- 6) incentivare la conoscenza e la diffusione dei diritti fondamentali dell’uomo e del bambino e promuoverne la consapevolezza, la competenza e il rispetto in prospettiva nazionale, come pure europea e internazionale;
- 7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale e laboratoriale, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, iniziative e progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali e quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza delle tematiche di interesse dell’Associazione;
- 8) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell’Associazione;
- 9) sviluppare partnership e in generale attività di cooperazione con tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, enti nazionali e internazionali, privati e pubblici, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in favore della famiglia, dei minori, delle coppie anche in crisi, e della cura dei legami in generale;
- 10) organizzare attività di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento degli operatori

sociali e del diritto, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;

11) svolgere ogni altra attività volta conseguire gli scopi sociali.

È fatto divieto assoluto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad esclusione di quelle direttamente connesse alle attività istituzionali, e di quelle a queste ultime accessorie in quanto integrative delle stesse.

2.5. Per il perseguimento delle finalità indicate l'Associazione potrà anche compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente e/o indirettamente attinente ai medesimi; stipulare convenzioni, accordi ed intenti anche con organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali; accedere ai finanziamenti messi a disposizione da fondi e bandi; stipulare convenzioni con istituti di credito; contrarre mutui; aderire a consorzi e ad altri organismi associativi; produrre strumenti audiovisivi e multimediali; organizzare convegni, mostre, eventi, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole, iniziative e progetti educativi scolastici ed extrascolastici; effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozioni finalizzate al proprio finanziamento; acquistare, vendere, dare in affitto o in concessione, locare permutare beni mobili o immobili, acquisirli in uso e svolgere ogni altra azione necessaria o utile al conseguimento dei propri scopi, nonché connessa ai propri scopi e accessoria.

2.6. Per svolgere la propria attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci, salvo il rimborso delle spese sostenute. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

2.7. L'Associazione potrà dotarsi di tutti i mezzi che saranno ritenuti idonei.

2.8. L'Associazione non ha limiti di durata.

### **Art.3 - Sede**

La sede dell'Associazione è fissata attualmente in Bari alla Via Omodeo n. 18/f. Essa potrà istituire ulteriori sedi, secondarie, in Italia e all'estero. In qualunque momento la sede può essere variata con decisione motivata del Comitato Direttivo il quale dovrà darne comunicazione a tutti gli associati.

In ogni caso, l'Associazione opera stabilmente anche nel territorio regionale.

### **Art.4 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio è così formato:

- a) patrimonio iniziale pari a Euro 1.700,00 (millesettecento/00);
- b) quote associative e contributi volontari degli associati;
- c) contributi, liberalità, eredità, donazioni e legati da enti pubblici e da altre persone fisiche e giuridiche;
- d) entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Le somme versate per la tessera sociale, le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Per quanto concerne le quote del patrimonio sub c), l'Associazione potrà accettare tali somme solo previa autorizzazione del Comitato Direttivo.

In ogni caso l'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività, anche da:

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria o comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

#### **Art.5 -Associati**

5.1. L'Associazione è aperta a tutti senza alcuna distinzione. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni ed enti che condividano gli scopi dell'Associazione, si impegnino a fornire i supporti tecnici ed economici necessari per dare un valido contributo al loro raggiungimento ed accettino lo Statuto e il regolamento interno.

5.2. L'ammissione del nuovo associato viene deliberata dal Comitato Direttivo con parere inappellabile, previa richiesta motivata. La domanda scritta di adesione, indirizzata al Presidente dell'Associazione, deve contenere la generalità del socio, l'impegno a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e tutte le decisioni degli organi dell'Associazione, nonché i dati e gli elementi indicati nell'apposito modulo. All'atto dell'ammissione, gli associati devono versare la quota associativa stabilita annualmente dal Comitato Direttivo.

5.3. Gli associati hanno pari doveri e diritti, senza alcuna discriminazione.

5.4. L'Associazione si compone di associati:

- a) fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
- b) ordinari: sono tutti coloro che ne faranno richiesta e sono ammessi dopo la costituzione;
- c) sostenitori: sono le persone fisiche o enti o società che elargiscono contributi facoltativi promozionali concordati con il Comitato Direttivo, il cui giudizio è vincolante.
- d) emeriti: sono le persone fisiche eminenti per via dei peculiari meriti di studio, esperienza e competenza nel campo della cura dei legami, secondo il parere inappellabile del Comitato Direttivo.

5.5. Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dell'atto costitutivo, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- al pagamento della quota associativa stabilita, nei termini previsti ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo;
- ad impegnarsi per il conseguimento degli scopi associativi, fornendo i supporti tecnici ed economici necessari per dare un valido contributo al loro raggiungimento, agendo con spirito di collaborazione.

L'iscrizione all'Associazione non preclude agli associati la possibilità di iscrizione ad altre associazioni scientifiche, enti privati e pubblici, società, fondazioni. L'iscrizione a tali associazioni non prevede autorizzazione preventiva.

5.6. Gli associati che entro il 31 dicembre di ogni anno non esprimono per iscritto la propria intenzione di rinnovare il rapporto associativo perdono la qualità di associati a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5.7. La quota associativa è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

5.8. La qualità di associato si perde per:

- recesso: l'associato può recedere dal rapporto associativo in qualunque momento; la dichiarazione di recesso va comunicata per iscritto al Comitato Direttivo a mezzo di lettera raccomandata ed ha effetto immediato;

- esclusione: l'esclusione è assunta dal Comitato Direttivo con delibera motivata: a) in caso di ritardo superiore a sei mesi nel versamento della quota associativa e/o del contributo richiesti dal Comitato Direttivo, decorrenti dalla data di richiesta all'associato; b) nell'ipotesi in cui l'associato non ottemperi alle disposizioni dell'atto costitutivo od ai regolamenti od alle delibere assembleari od alle decisioni del Comitato Direttivo c) qualora l'associato abbia compiuto atti tali lesivi degli interessi dell'Associazione e/o sia inadempiente rispetto ai doveri di cui al punto 5.5. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata all'associato escluso dichiarato decaduto presso il domicilio di questi il quale, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione;
- decadenza: decade dalla qualifica di associato colui che non possiede più i requisiti richiesti;
- mancata comunicazione della volontà di rinnovare l'adesione entro il 31 dicembre di ogni anno;
- decesso.

#### **Art.6 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio dei Revisori se nominato.

#### **Art. 7 - Assemblea degli associati**

7.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

7.2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria quando è convocata per deliberare la modifica dello Statuto o lo scioglimento; in tutti gli altri casi si riunisce in seduta ordinaria.

7.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di impedimento del primo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta e motivata di almeno 2 soci fondatori. La convocazione va comunicata per iscritto tramite qualsiasi mezzo, anche di corrispondenza ordinaria e telematica, ritenuto valido dal Comitato Direttivo, da inviarsi agli associati presso i recapiti indicati nella scheda di iscrizione almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data dell'Assemblea. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata anche con telegramma, con preavviso di quarantotto ore. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. In mancanza di convocazione o in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso l'adunanza è comunque valida se vi partecipano tutti i soci, personalmente o per delega.

7.4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un componente del Comitato Direttivo. In caso di necessità il Presidente nomina un segretario e, in caso di votazione, se lo ritiene opportuno, sceglie tra gli associati tre scrutatori. Le discussioni e le decisioni dell'Assemblea vengono sinteticamente trascritte in un verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori, su apposito registro conservato a cura del Presidente. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne copia a proprie spese.

7.5. La partecipazione all'Assemblea può essere consentita anche mediante modalità telematiche. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega non più di un associato.

7.6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione con la presenza fisica di un numero di componenti almeno pari a quello dei membri del Comitato Direttivo. Delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- ratifica il bilancio preventivo e il conto consuntivo approvato dal Comitato Direttivo;
- discute e approva le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- delibera in merito alla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione;
- approva i regolamenti;
- elegge tra gli associati i componenti del Comitato Direttivo e ne determina il numero di componenti;
- nomina il Collegio dei Revisori;
- delibera su tutte le altre questioni sottoposte dal Comitato Direttivo.

#### 7.7. L'Assemblea straordinaria

- Approva eventuali modifiche relative allo statuto con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto e con decisione a maggioranza semplice dei presenti;
- Delibera lo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  degli associati.

### **Art.8 - Comitato Direttivo**

8.1. Il Comitato Direttivo è l'organo di indirizzo organizzativo, amministrativo e di controllo dell'Associazione.

8.2. E' composto da un numero di membri variabile da tre a sette scelti dall'Assemblea tra gli associati. Dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, ad occupare i posti resisi vacanti nel corso del mandato saranno nominati coloro che nel corso dell'Assemblea di nomina abbiano ottenuto i migliori risultati tra i non eletti seguendo l'ordine. I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo. Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, l'intero Comitato si intende decaduto.

8.3. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Tesoriere e il Segretario e indica chi assume la carica di Vice Presidente.

8.4. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, ovvero dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti, almeno quattro volte l'anno e tutte le volte in cui sia necessario. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica o fax. In caso di urgenza motivata la convocazione potrà essere fatta con i medesimi sistemi mediante posta elettronica o fax da inviarsi almeno quarantotto ore prima della data prevista per la riunione.

8.5. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. La partecipazione al Comitato Direttivo può essere consentita anche mediante modalità telematiche.

8.6. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Comitato. Colui che non partecipi a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto, previa contestazione all'interessato ed esame delle eventuali giustificazioni. La delibera di decadenza deve essere approvata con la maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo, escluso il membro interessato dalla delibera.

8.7. Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o in base all'atto costitutivo sono riservati all'Assemblea.

Esso decide per tutta l'attività scientifica e programmatica dell'Associazione. In via esemplificativa e non tassativa, spetta al Comitato Direttivo:

- redigere il bilancio annuale dell'Associazione per poi sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere i programmi annuali e pluriennali e la loro attuazione, le relazioni programmatiche, i piani finanziari ed i conti consuntivi;
- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e

- straordinarie di gestione e l'ammontare delle quote annuali;
- deliberare sulle domande di nuova adesione degli associati e sull'esclusione degli associati ;
- nominare comitato tecnici ed ogni altro organismo che sia ritenuto necessario per le attività dell'Associazione, con l'indicazione delle mansioni e degli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art.10 del D. Lgs.vo 04 dicembre 1997, n.460;
- deliberare gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
- decidere la costituzione di gruppi di lavoro e comitati, a cui partecipano gli associati, o anche esperti non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- redigere il regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione; tale documento deve essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione;
- redigere l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8.8. L'eventuale remunerazione dei componenti investiti di particolari cariche è stabilita dal Comitato Direttivo, sentito il Collegio dei Revisori, se nominato.

#### **Art. 9 - Presidente dell'Associazione**

Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Dura in carica tre anni e in caso di mancata rielezione entra di diritto nel Comitato Direttivo con la carica di past-president e con diritto di voto. Il Presidente può in ogni caso essere riconfermato.

#### **Art. 10 - Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori può essere nominato dall'Assemblea degli Associati. Si compone di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I revisori controllano la correttezza della gestione tenendo conto delle norme di legge e dell'atto costitutivo; redigono una relazione annuale da presentare agli associati in occasione della approvazione del bilancio.

#### **Art.11 - Scritture Contabili e Rendiconto Economico- Finanziario**

11.1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. Tali libri possono essere custoditi anche in formato elettronico.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

11.2. Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 di aprile successivo.

Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

11.3. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

11.4. Gli eventuali utili devono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività di cui

all'art.2. Gli utili, i fondi, le riserve ed il capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione ad una specifica finalità o la distribuzione non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altre Associazioni che per legge, atto costitutivo, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art.12 - Estinzione scioglimento dell'Associazione**

12.1. L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art.27 c.c.

12.2. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

12.3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione per qualsiasi causa il patrimonio residuo dopo la liquidazione va devoluto ad altra Associazione con finalità analoga

#### **Art.13 – Clausola compromissoria**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

#### **Art.14 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto costitutivo si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia, in particolare alla L. n. 383/2000 e alla L.R.PG n. 39/2007.